



Comune di Torrita Tiberina

Città Metropolitana di Roma Capitale

Largo 16 Marzo 1978 n.9 – 00060 Torrita Tiberina (RM)

Telefono 0765/30116 – Pec: segreteriatorritatiberina@pec.cittametropolitanaroma.it

ORDINANZA SINDACALE N.15/2022

OGGETTO: MANUTENZIONE E TAGLIO SIEPI, RAMI SPORGENTI, ARBUSTI E ALBERI AI MARGINI DI STRADE ED AREE PUBBLICHE E AD USO PUBBLICO, PULIZIA DI AREE INCOLTE E SCOLINE.

IL SINDACO

- CONSTATATO** lo stato di abbandono, incuria e trascuratezza in cui versano la maggior parte dei fondi confinanti con le strade del territorio Comunale, sui quali risulta abbondante lo sviluppo di piante e cespugli che protendono tronchi, rami, fronde e foglie oltre il limite delle proprietà stesse e verso la sede stradale, tali da compromettere la piena e corretta fruizione in sicurezza delle strade pubbliche od a uso pubblico, limitando, altresì, la visibilità, creando un potenziale pericolo per la sicurezza del transito veicolare e pedonale;
- RICONOSCIUTA** la necessità di garantire la regolare visibilità delle strade e della relativa segnaletica per evitare i conseguenti pericoli per la viabilità e la sicurezza degli utenti della strada derivanti da caduta di rami e da limitazione della visibilità in particolare presso le curve stradali, a causa di siepi e ramaglie che si protendono oltre il confine stradale;
- RITENUTO** che l'utente della strada deve sempre essere messo nelle condizioni di poter circolare in piena sicurezza e affinché ciò sia possibile, il proprietario, il fittavolo di terreni confinanti con le strade e/o aree pubbliche, o chiunque abbia dei diritti reali di godimento che rientrino in tale situazione, è tenuto alla manutenzione delle siepi in modo tale da non restringere o danneggiare la strada, nonché provvedere al taglio dei rami che si protendono oltre il confine stradale;
- RAVVISATA** la necessità di obbligare i proprietari, conduttori o possessori a qualunque titolo di terreni confinanti con le strade alla pulizia e manutenzione dei proprio fondi, al

taglio e alla potatura di alberi e siepi che sporgono sulle stesse al fine di prevenire ogni situazione di pericolo e di degrado urbano;

- VISTO** l'art. 29, comma 1 e 2, "Piantagioni e siepi" del Nuovo Codice della Strada approvato con D.lgs n.285 del 30/04/2006 e ss.mm.ii e relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. n. 495/1992 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il "Testo Unico Ordinamento degli Enti Locali" D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii;
- VISTO** il Decreto Lgs. n. 152 del 03/04/2006, e ss.mm.ii, "Norme in materia ambientale";
- VISTA** la Legge n. 689 del 24/11/1981 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" n. 353 del 21/11/2000;
- VISTA** la Legge Regionale "Norme in materia di gestione delle risorse forestali" n. 39 del 28.10.2002;
- CONSIDERATO** altresì che, in caso di incidenti dovuti alla caduta di alberi o rami sulla sede stradale o alla presenza di siepi e piante, non correttamente sfalciate, invadenti la sede stessa, la responsabilità civile e penale ricadrebbe sui proprietari dei fondi confinanti con la detta strada;
- RILEVATA** la necessità di eliminare i potenziali pericoli in atto e ripristinare una condizione di decoro urbano;

ORDINA

a tutti i proprietari, conduttori o detentori a qualunque titolo di aree confinanti con le strade comunali e vicinali di uso pubblico, con le strade provinciali all'interno del centro abitato, di eseguire, **entro il 05/06/2022**, gli interventi di seguito elencati e che dovranno essere comunque effettuati ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi:

1. Pulire le scarpate e potare le siepi radicate sui propri fondi che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante;
2. Tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi che si protendono oltre il confine stradale, ovvero che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, restringono o danneggiano le strade o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade, che nascondono o che provochino la limitazione del fascio luminoso dei punti luce degli impianti di pubblica illuminazione;
3. Rimuovere immediatamente alberi e ramaglie, qualora caduti sulla sede stradale dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
4. Adottare, comunque, tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi;
5. Provvedere alla pulizia e alla manutenzione dei propri fondi al fine di evitare situazioni di degrado urbano, di pericolo per le abitazioni confinanti, di rischio incendio e ogni altra situazione che vada in contrasto con la normativa vigente ed il vivere civile.

AVVERTE

100

100

100

100

- che in caso di inottemperanza al presente provvedimento l'Amministrazione Comune si riserva la facoltà di intervenire direttamente nell'effettuazione dei lavori indispensabili, in danno degli inadempienti, con la relativa sanzione amministrativa prevista dalla legge, fatta salva ogni ulteriore più grave responsabilità.
- che in caso di violazione della presente Ordinanza, troveranno applicazione:
 - la sanzione amministrativa prevista all'art. 7-bis, del D.Lgs., n. 267 del 18.08.2000, e ss.mm.ii.;
 - la sanzione amministrativa prevista dall'art. 29, 3° e 4° comma, dell'art.29 del D.Lgs n.285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii.;
- che in caso di danni provocati a veicoli, persone e cose dalla caduta di vegetazione, rami, arbusti, alberi o parti di essi, il proprietario del sito resta l'unico responsabile sia civilmente che penalmente;
- che la presente Ordinanza sia pubblicata sull'Albo Pretorio on line e che sia assicurata la massima diffusione del presente provvedimento.

L'Ufficio Tecnico Comunale provvederà, in collaborazione con la Polizia Locale, all'identificazione dei proprietari dei fondi interessati, qualora inadempienti, per l'accertamento delle eventuali violazioni e per il recupero delle spese sostenute dall'Amministrazione stessa.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art.12 Decreto Lgs n.285/1992 sono incaricati della vigilanza sull'osservanza della presente Ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre rispettivamente entro 60 giorni ovvero 120 giorni dalla notificazione mediante affissione all'Albo Comunale dell'ordinanza stessa.

Torrita Tiberina 18 Maggio 2022



IL SINDACO
Rita Colafigi

